

Studio Legale
Avv. Francesca Calio
Via della Quercia, 4 - Via E. Bucciarelli n. 49
0961743279 - 3286790143
88100 CATANZARO

ECC.MO TRIBUNALE DI BOLOGNA – Sez. Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

PER

NADIA RITA MENICONI, (c.f. MNCNRT76D45C352M) nata a Catanzaro il 05/04/1976 e residente in Bologna alla via E. Manfredi n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. *Francesca Calio* (CLAFNC79L67C352M) del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. *Maurizio Vergata* sito in Bologna alla via S. Stefano n. 80, giusta procura a margine del presente atto. Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0961-743279 ovvero all'indirizzo di PEC: francesca.calio@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

Procura

La sottoscritta *Nadia Rita Meniconi*, per ogni grado e fase del presente giudizio ed anche per l'esecuzione nomina proprio procuratore e difensore l'avv. Francesca Calio del Foro di Catanzaro, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge da esercitare anche in sede transattiva e stragiudiziale e con espresso riconoscimento di ogni facoltà prevista dalla legge. Conferisce altresì al nominato procuratore la facoltà di promuovere domande riconvenzionali e farsi sostituire nonché di espletare atti di chiamata di terzo ed ogni altra attività che dovesse risultare utile al fine del giudizio con ratifica e convalida sin d'ora del futuro operato. Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Maurizio Vergata sito in Bologna alla via S. Stefano n. 80. Catanzaro, 13.10.2015.

Ricorrente

CONTRO

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., (c.f./p.i. 80185250588) con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna alla via Guido Reni n. 4;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., (c.f./p.i. 80062970373) con sede in Bologna alla via De' Castiglioni n. 1, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna alla via Guido Reni n. 4;

Nadia Rita Meniconi

È autentica



- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA, in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., (c.f./pi. 80071250379) con sede in Bologna alla via De Castiglioni n. 1, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna alla via Guido Reni n. 4;

Resistenti

NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive, per la classe di concorso scuola primaria (EEEE) e dell'infanzia, (AAAA) vigenti negli aa.ss, 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale IX – Provincia di Bologna che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

Litisconsorti

PER L'ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO

Del diritto della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, all'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio IX Ambito territoriale per la Provincia di Bologna per la classe di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia, nella posizione e con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti.



IN FATTO

La ricorrente è insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 (ovverosia entro l'a.s. 2001/2002) con votazione 38/60 (doc. 1).

La ricorrente è attualmente inserita nella graduatoria di circolo e d'istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (doc. 2).

La Meniconi aspira, pertanto, ad essere inclusa per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal Ministero ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e s.m.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), infatti, con il D.P.R 25 marzo 2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato riconoscendo il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge.

Il MIUR ha, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con DM 353/2014, che tuttavia sono valide soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato.

Tale facoltà, di inserimento nella graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, non è stata tuttavia recepita dal MIUR



durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) a valenza triennale, regolate dal DM 235/2014, che sono valide non solo per il conferimento di contratti a tempo determinato ma anche per le nomine in ruolo.

Il D.M. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, per come tra l'altro accertato dal Consiglio di Stato, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili, ripetesi, per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, concessa però esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, art. 9, commi 2 e 3, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", "*..la domanda (di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB ... secondo le seguenti modalità ...: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web..*".



Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni" stabilisce che: *"..è motivo di esclusione .. la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 .."*.

La piattaforma web denominata "*Istanze on line*", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, ha impedito ed impedisce tuttora alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha statuito che *"... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati .."*.

Ne deriva, pertanto, l'obbligo da parte del Ministero di conformarsi al suddetto precetto consentendo l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.



A seguito di tale pronuncia la ricorrente ha inoltrato alle Amministrazioni resistenti diffida onde ottenere l'inserimento a pieno titolo nelle GAE nonché l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie, che tuttavia non ha sortito alcun effetto.

Tutto quanto sopra esposto la ricorrente, *ut* sopra domiciliata rappresentata e difesa, ricorre a Codesto ill.mo Giudice affinché Voglia accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento a pieno titolo nelle GAE della classe di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia, valide per il triennio 2014/2017, della Provincia di Bologna, con tutti i diritti conseguenti per i seguenti

MOTIVI

1.- Giurisdizione del Giudice del lavoro

In via preliminare si rileva come correttamente il presente giudizio sia stato instaurato innanzi al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

Ed invero, esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge: **“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice**



ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), **di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi**, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (Regola giurisdizione).” (Cass. Civ., S.U., Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014).

Ed ancora: “In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto **si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali..” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014); “Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, comma 4 D.Lgs. 165/ 2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall'art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di



approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione" (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 4337 del 19.4.2014);

"Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013).

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la esclude dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.



Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce che *“La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro”*.

2.- illegittimità degli atti ministeriali che non hanno consentito alla ricorrente di formulare domanda di inserimento in graduatoria.

Preliminarmente, al fine di meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalla ricorrente, è opportuno analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della Legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: *“art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”*.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.



Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna Provincia e, ai sensi dell'art.1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- Prima fascia, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

- Seconda fascia, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

- Terza fascia, numericamente più cospicua, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004 n. 143 e s.m., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.



Ebbene, la legge finanziaria n. 296/06 all'art. 1, comma 605, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei *“docenti già in possesso di abilitazione”*.

La citata disposizione legislativa ha, pertanto, definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria *“a esaurimento”* proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe più stato consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei *“già abilitati”*, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

Per dirla in altre parole, la legge finanziaria 2007 ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Sennonché la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante, diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996, prima di tale trasformazione e, quindi, avrebbe dovuto essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e dell'infanzia, in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso (diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002).

Eppure, nonostante le varie disposizioni legislative succedutesi nel tempo abbiano da sempre riconosciuto come titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole elementari il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nel corso degli anni i vari D.M. che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e da ultimo il D.M. 235/2014,



non hanno previsto la possibilità di inserimento di coloro che, al pari della ricorrente, fossero in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

In relazione, poi, alla validità quale titolo abilitante all'insegnamento del suddetto diploma, nessun dubbio può sussistere.

Il Consiglio di Stato, invero, con parere n. 03813/2013 del 11.9.2013, numero affare 4929/2012, ha riconosciuto il valore abilitante dei diplomi di scuola magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002: *“..prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012..”* (Consiglio di Stato, sez. II, n. 03813/2013 del 11.9.2013).

Riassumendo, **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:** a) **nella scuola dell'infanzia (AAAA)**, tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale; b) **nella scuola primaria (EEEE)**, tramite il titolo di studio



conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Nella fattispecie che ci occupa, **la ricorrente è in possesso di entrambe le abilitazioni, in quanto ha conseguito il 23.9.1996 il diploma di Maturità Magistrale.**

Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato poi recepito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.5.2014), che ha stabilito, infatti, che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

In conseguenza del predetto valore abilitante dei titoli di studio di cui trattasi il MIUR ha riconosciuto il diritto dei docenti con diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, per la scuola dell'infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito, (a cui l'amministrazione attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo determinato) a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie, operato con DM 353/2014.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha, infine, ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il CdS ha dichiarato **l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle GAE valide per gli anni scolastici 2014/2017.**



Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, “.. non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali .. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento di supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973 del 16/04/2015).

L'annullamento da parte del supremo organo della Giustizia Amministrativa del D.M. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'inserimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento, ha valenza *erga omnes*.



Infatti, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacchè l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

A tal proposito la giurisprudenza e la dottrina hanno individuato una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento** (cfr. Cass, sez. I, 13.3.1998 n. 2734, in *Giust. Civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).



Il TAR Campania – Napoli, sez. IV, con sentenza del 7.9.2012 n. 3811 ha ulteriormente **ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal comma 132 art. 1 legge 311/2004 e confermato dal comma 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “..la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi .. in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a consentire l’esplicazione dei principi, riconducibili all’imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis..”.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del CdS giovi anche all’odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere la richiesta della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza del CdS n. 1973/2015 la ricorrente ha inoltrato richiesta di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e di accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie, che tuttavia non ha sortito alcun effetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta palese il diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sia della scuola primaria che dell’infanzia, in virtù dei titoli abilitanti di cui è in possesso.



3.- Sul danno subito dalla ricorrente a causa dell'esclusione dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie. Domanda subordinata di risarcimento in forma specifica.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Inoltre, la legge di stabilità 2015 ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si è in parte effettuato nel mese di giugno-settembre 2015. Tale piano di assunzione ha riguardato e riguarderà solo i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D.Lgs. 297/1994.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007 e dal piano di stabilizzazione dei docenti precari del 2015 e si trova ancora oggi nella condizione di precariato.

In via subordinata si chiede, pertanto, il risarcimento del danno in forma specifica ovvero sia che il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente sia risarcito con la condanna delle Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad



esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Bologna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Nadia Rita Meniconi, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, chiede all'On.le Tribunale adito di Voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Eccellentissimo Giudice del Lavoro adito, in accoglimento della presente domanda, per tutte le ragioni sopra esposte, *contrariis reiectis*:
previo accertamento della nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo ritenuto ostativo ed in particolare del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bologna per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria) e delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente

1.- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive



dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014)

2.- per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017 o, in via subordinata, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con ogni conseguenziale effetto di legge;

3.- in via meramente subordinata condannare le Amministrazioni convenute a quanto previsto nel precedente punto 2 delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;

4.- con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Salvo ed impregiudicato ogni diritto e con espressa riserva di formulare in altro giudizio domanda al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo della amministrazioni convenute.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

1) diploma di maturità magistrale;



- 2) diffida al MIUR con prove di invio e consegna;
- 3) DPR del 25.3.2014 con allegato parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato;
- 4) DM 234/2014;
- 5) Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 6) Graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive 2014/2017 per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e EEEE (scuola Primaria) dell'Ambito territoriale di Bologna;
- 7) Estratto sito MIUR posizione Meniconi graduatorie di istituto;
- 8) Ultimo contratto di lavoro a tempo determinato della ricorrente presso scuola pubblica ricadente presso la giurisdizione di Codesto Tribunale;
- 9) Autocertificazione della ricorrente punteggio nelle graduatorie di Istituto con indicazione delle relative scuole + graduatorie di istituto con il nominativo della ricorrente evidenziato;
- 10) Documento di identità della ricorrente.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Catanzaro/Bologna, 13.10.2015

Avv. Francesca Calì



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Francesca Calì del foro di Catanzaro, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine del presente ricorso

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale IX per la Provincia di Bologna;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia **a tutti i docenti che** in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento, per gli anni scolastici 2014/2017, per le classi di concorso scuola primaria (EEEE) e dell'infanzia (AAAA), verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla Meniconi;

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106 “*..non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli*



annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l’art. 12 della legge 21.7.2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente –quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento per cui si controverte;
- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “*..l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso .. giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria..*” (Tribunale Genova, sez. Lav., RG 3578/11 – provvedimento del 1.9.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR);

RILEVATO INFINE CHE

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze



collettive (si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto avvocato rivolge

ISTANZA

Affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE

La notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive, per la classe di concorso scuola primaria (EEEE) e dell'infanzia, (AAAA) vigenti negli aa.ss, 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale IX – Provincia di Bologna, per le classi di concorso AAAA e EEEEE, vigenti per gli anni scolastici 2014-2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza.

Con Osservanza

Catanzaro/Bologna, 15.10.2015

Avv. Francesca Calìò

